

- d) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative;
- e) coordinare attività di soggetti terzi nei propri settori di competenza;
- f) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

## 2.2 Organi dell'Ente

Organi dell'ENEA sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori

Sono previsti anche agli articoli 7, 8 e 10 del decreto 257/2003 rispettivamente:

- il Consiglio scientifico;
- il Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione;
- il Comitato di valutazione.

Tutti gli organi durano in carica quattro anni dalla data di decorrenza della nomina del Presidente (23 dicembre 2003).

Per il 2003, i compensi erogati agli organi dell'Ente sono stati:

- 284.000 Euro per la struttura commissariale (Commissario e due Vice Commissari);
- 58.000 Euro per il Collegio dei revisori dei conti (di cui circa 4.400,00 per gettoni di presenza, importo gettone Euro 92,96).

Al riguardo è da segnalare quanto già espresso dalla Corte nella relazione sull'esercizio 2002 in merito alle indennità di carica, che restano quelle determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 10 settembre 1999 nelle seguenti misure annue lorde:

- Presidente	Lire 350.000.000
- Consiglieri di amministrazione	" 50.000.000
- Presidente del Collegio dei revisori dei conti	" 40.000.000
- Revisori effettivi	" 34.000.000
- Revisori supplenti	" 6.780.000

Sempre il decreto sopra citato ha stabilito in lire 180.000 lorde, il gettone di presenza per la partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo per giornata di seduta e per non più di un gettone al giorno.

Le indennità di carica del Presidente e del Vice Presidente dell'ENEA, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori (art. 15 del decreto di riordino 257/2003 punto 4) sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 257/2003.

Il Presidente (art. 5 del decreto legislativo 257/2003) è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con esperienza almeno triennale nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA e:

- cura i rapporti esterni con le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura e con il mondo industriale nazionale, comunitario ed internazionale;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e in caso d'urgenza provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione (art. 6 del decreto legislativo 257/2003) è composto dal Presidente e da sette membri in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali, dei quali due designati dal Ministro delle attività produttive, due dal

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico.

In particolare:

- a) individua gli obiettivi e le priorità delle attività dell'Ente;
- b) verifica l'attuazione dei programmi;
- c) nomina il Direttore Generale, su proposta del Presidente;
- d) elabora ed approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'Ente;
- e) approva il piano triennale, il piano annuale di attività ed i loro aggiornamenti;
- f) approva il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento;
- g) delibera in materia di costituzione delle società, partecipazioni dell'ENEA a società, associazioni e consorzi, designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di accordi di rilevante importanza;
- h) nomina i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative e provvede all'attribuzione delle relative funzioni;

Il Consiglio delibera inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza e nomina il Vice Presidente, nonché i membri del Comitato di valutazione.

Il Collegio dei revisori (art. 9 del decreto legislativo 257/2003) è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti. Il Collegio dei revisori effettua il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Ente e svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile (cfr punto 3 del citato art. 9). Ne consegue che nel Collegio stesso si cumula anche il compito di revisione contabile, che la riforma societaria, peraltro anteriore al decreto legislativo 257/2003, ha attribuito ad un revisore o ad una società di revisione.

Le osservazioni sollevate, per l'esercizio 2003, dal Collegio dei revisori hanno trovato riscontro.

Il Direttore Generale (art. 12 del decreto legislativo 257/2003) è responsabile della gestione dell'ENEA e partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

In particolare:

- a) esercita i poteri di direzione e gestione, conformemente agli atti approvati dal Consiglio di amministrazione ed agli indirizzi espressi dal Presidente;
- b) predispone la proposta di piano triennale e di piano annuale dell'ENEA, sulla base delle proposte dei direttori dei dipartimenti ed in conformità agli obiettivi, priorità e programmi definiti dal Consiglio di amministrazione;
- c) attua le delibere del Consiglio di amministrazione;
- d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
- e) esercita le ulteriori competenze assegnategli dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché quelle necessarie per la gestione dell'Ente;
- f) ha potere generale di proposta al Consiglio di amministrazione.

Con deliberazione commissariale n° 36/2002 del 7 ottobre 2002 è stato nominato il Direttore Generale facente funzioni.

Il Direttore Generale facente funzioni ha posto in essere n° 354 Determinazioni nell'anno 2003.

In merito alla nomina del Direttore Generale, avvenuta con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nella riunione del 1° Dicembre 2004, Il Presidente dell'ENEA ha presentato ricorso al TAR del Lazio, contestando la procedura seguita per la nomina stessa. Tale ricorso è stato notificato all'ENEA in data 28/01/2005. In data 02/02/2005 il Vice Presidente dell'Ente ha comunicato agli organi dell'Ente di aver provveduto, ai sensi dell'art. 22 quarto comma del D. lgs. 257/2003, a richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato di assumere la difesa in giudizio nell'interesse dell'Ente.

Il decreto legislativo 257/2003 all'art. 7 del dispone l'istituzione presso l'ENEA del Consiglio scientifico che ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'Ente. *"Il consiglio scientifico è composto da undici membri, scelti tra i rappresentanti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente dell'ente, tre dei quali su designazione del*

*Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre del Ministro delle attività produttive, tre più uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio scientifico elegge al proprio interno il presidente tra i membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".* Va rilevata la incongruenza tra il numero totale dei componenti espressamente previsti dalla norma (undici) e quello risultante dalla sommatoria delle designazioni (dodici).

Nella riunione del Consiglio di amministrazione dell'Ente del 22/12/2004, essendo pervenute le designazioni dei vari Ministeri così come previsto nel decreto legislativo 257/2003, è stata comunicata, con nota Informativa, la composizione del Consiglio scientifico.

In data 8 febbraio 2005 il Presidente ha insediato il Consiglio scientifico.

Il Comitato di valutazione previsto all'art. 10 del decreto legislativo 257/2003 di riforma dell'ENEA, *"ha il compito della valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'ENEA."* come indicato dall'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n° 204 e successive modificazioni, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.).

Al comma tre dell'art. 10 è previsto inoltre che, *"il numero, la composizione, le modalità di nomina e funzionamento del comitato di valutazione sono definite dal C.I.V.R., d'intesa con il presidente dell'ENEA"*.

Il Presidente ed i membri del Comitato di valutazione sono nominati, come previsto all'art. 6 del decreto legislativo 257/2003 dal Consiglio di amministrazione ENEA.

Il Consiglio di amministrazione ha elaborato una proposta di regolamentazione per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di valutazione.

Il Presidente ha inviato, in data 25 giugno 2004, tale proposta al CIVR, il quale nella riunione del 12 ottobre 2004 ha dato la sua approvazione.

In merito al processo di valutazione dell'attività di ricerca l'Ente ha risposto al bando emanato dal CIVR in data 18 marzo 2004, in attuazione del decreto 2206/RIC emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale prevede una valutazione delle attività di ricerca articolato su 20 aree di valutazione.

Tale valutazione riguarda diversi insiemi di dati ed informazioni da trasmettere al CIVR entro il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre 2004.

Per il reperimento e la valutazione delle informazioni sopra indicate è stato costituito, all'interno dell'Ente un gruppo di Lavoro.

La prima fase (scadenza 30 giugno 2004) è consistita nel comunicare il numero medio dei ricercatori in equivalenti tempo pieno (ETP) attivi nell'Ente nel triennio 2001-2003, tale numero determina a sua volta il numero dei prodotti scientifici (pari al 50% del numero dei ricercatori) da sottoporre alla valutazione del CIVR entro il 30 settembre.

Da un'analisi effettuata il numero dei ricercatori risulta essere pari a 861 in ETP per un numero di prodotti di ricerca pari a 431 rappresentati da prodotti "accademici" (pubblicazioni) per il 78% e da altri prodotti (in particolare brevetti e manufatti) per il 22%.

### **2.3 La pianificazione delle attività dell'Ente**

Il decreto legislativo 257/2003, pur confermando nelle grandi linee il procedimento di pianificazione dell'Ente stabilito dal decreto legislativo 36/99, introduce alcune disposizioni aggiuntive.

In particolare l'art. 16 "Piani di attività" al comma 1 stabilisce che *"L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale della ricerca di cui all'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attività produttive. Il piano comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale"*. L'art. 16 comma 2 prevede inoltre la predisposizione di un *"...piano annuale di dettaglio, che pianifica le attività da svolgere nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione"*.

Sia la proposta di piano triennale che quella di piano annuale sono predisposte dal Direttore Generale *".....sulla base delle proposte dei direttori dei dipartimenti ed in conformità agli obiettivi, priorità e programmi definiti dal Consiglio di amministrazione"*.

Le proposte di piano triennale ed annuale, previo parere obbligatorio e non vincolante del Consiglio scientifico (art. 7 comma 3 punto c) e del Comitato di

indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione (art. 8 comma 1 lettera c), sono "....*approvate dal Ministro delle attività produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.*"

In sintesi quindi i cambiamenti rispetto a quanto contemplato nel decreto legislativo 36/99 si sostanziano nell'indicare nei Piani alcuni settori di intervento, nel coinvolgimento formale dei dipartimenti nella stesura del piano annuale, nel parere vincolante ma non obbligatorio del Consiglio scientifico e del Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione e nell'approvazione degli stessi da parte del Ministro vigilante dopo aver acquisito l'assenso o il parere degli altri ministri per i relativi aspetti di competenza.

Quanto indicato nel decreto legislativo 257/2003 non ha ancora trovato attuazione in quanto non è stato ancora completato il processo di riorganizzazione previsto dal decreto legislativo 257/2003.

Il primo ed unico piano triennale, formulato secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 36/99, è il programma triennale 2001/2003 approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 29 marzo 2001.

Sulla base di tale piano triennale è stato approvato in data 23 maggio 2002 dal Commissario Straordinario il piano annuale 2002.

Successivamente, anche in vista della ricostituzione degli organi dell'Ente, Il Commissario Straordinario, pur valutando positivamente il documento di Piano Annuale 2003, ha ritenuto opportuno che lo stesso fosse approvato dal nuovo Consiglio di amministrazione.

Pertanto per l'anno 2003 il relativo piano annuale non risulta formalmente approvato.

Per l'anno 2004 il Commissario Straordinario in data 18 dicembre 2003 con deliberazione commissariale n° 36 ha approvato il relativo Bilancio di previsione con allegato un sintetico documento di pianificazione.

#### **2.4 Struttura organizzativa e regolamenti**

L'art 11 del decreto legislativo 257/2003 stabilisce che l'ENEA si articola in dipartimenti (in numero non superiore a cinque) e in direzioni centrali (in numero non superiori a tre).

I dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee, individuate in relazione alle finalità dell'Ente ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarietà dei compiti.

Le direzioni centrali sono invece unità organizzative espletanti attività di interesse generale, comuni a più organi o dipartimenti.

Sia i compiti dei dipartimenti che delle direzioni centrali sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

La struttura organizzativa vigente nel 2003 è complessivamente articolata in:

- 6 Unità Tecnico Scientifiche, 1 Unità di Agenzia 3 Grandi Progetti e 4 Grandi Servizi Paese. A queste unità programmatiche è associata la Funzione Servizio Calcolo e Modellistica
- 6 Funzioni Centrali
- 11 Centri di Ricerca.

La struttura prevista dal decreto legislativo 257/2003 è stata inserita nella proposta di schema di regolamento da sottoporre al Ministero vigilante.

In particolare sono stati previsti 5 dipartimenti, unità organizzative con autonomia scientifica, amministrativa e di gestione nell'utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, che sono:

1. Progetti Speciali
2. Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo Sostenibile
3. Tecnologie Energetiche e Presidio Nucleare
4. Tecnologie Fisiche e Fusione
5. Scienze e tecnologia della Materia

Sempre in attuazione al decreto legislativo 257/2003 sono state previste le seguenti Direzioni Centrali;

1. Direzione per il Supporto, Infrastrutture e Centri
2. Direzione Risorse Umane
3. Direzione Finanza e Pianificazione.

L'art. 18 del decreto legislativo 257/2003 prevede inoltre la costituzione di una società di diritto privato per la valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo.

Il documento di delibera sopracitato prevede che la società sarà costituita sotto forma di società per azioni e gestirà le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle "aziende industriali" partecipate, nonché nei Consorzi con attività prevalentemente rivolta al trasferimento tecnologico ed alla valorizzazione industriale dei risultati della ricerca.

La società potrà inoltre, per la realizzazione delle proprie attività, avvalersi di personale ENEA il cui utilizzo sarà regolato con apposito Accordo Quadro.

In merito alla costituzione della società di gestione è stato rilevato dal Collegio dei revisori ENEA, nella riunione del 14 ottobre 2004 verbale n° 12/2004 e dal delegato al controllo della Corte dei Conti, che nel rispetto di quanto indicato nel decreto legislativo 257/2003 all'art. 20 punto 2 lettera i) determinati adempimenti sono subordinati alla approvazione, da parte degli organi competenti, del "regolamento di organizzazione e funzionamento" dell'Ente.

L'art. 20 del decreto legislativo 257/2003 stabilisce che, entro centoottanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione dell'ENEA è tenuto a predisporre il "regolamento di organizzazione e funzionamento" dell'Ente che deve essere approvato dal Ministro delle attività produttive, previo parere per gli argomenti di competenza dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro dell'economia e finanze.

Il regolamento:

- detta le regole di funzionamento degli organi e ne individua i compiti specifici;
- definisce la struttura organizzativa dell'Ente, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unità di primo e secondo livello, nonché l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n° 286;
- definisce le procedura di nomina dei responsabili delle unità organizzative;
- definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale, le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, individua gli strumenti contrattuali per l'acquisizione del personale;
- definisce le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

- definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo di gestione e per la redazione dei bilanci;
- definisce le procedure nell'assegnazione e nell'utilizzo trasparente delle risorse finanziarie;
- definisce la disciplina per l'approvvigionamento dei beni e servizi in conformità con la normativa nazionale e comunitaria vigente;
- definisce le regole per il ricorso agli strumenti previsti all'art. 17 e 18;
- definisce le modalità per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre funzioni dirigenziali.

Il Consiglio di amministrazione dell'ENEA ha approvato, nella seduta consiliare del 20 gennaio 2005, lo schema di "regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA". Tale Regolamento è stato inviato per l'approvazione al Ministero delle attività produttive, con lettere del 28 febbraio 2005 e del 16 marzo 2005.

Nel 2003 l'Ente ha operato sulla base dei precedenti regolamenti (così come indicato all'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 257/2003), approvati dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 19 novembre 1999, di seguito elencati:

- "Regolamento per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna";
- "Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi, forniture e per le altre attività negoziali dell'ENEA";
- "Regolamento per la trasparenza nell'assegnazione ed utilizzo delle risorse finanziarie dell'ENEA";
- "Regolamento sui criteri generali per l'organizzazione e il funzionamento dell'ENEA".

L'Ente ha operato inoltre, sulla base del sistema di deleghe vigente nel 2003, sistema di deleghe approvato dal Consiglio di amministrazione il 28 settembre 1999 ed attuato sulla base delle circolari del Direttore Generale dell'anno 1999, 2001 e 2004.

Con delibera commissariale n° 7/2003 del 10/03/2003 il Commissario Straordinario dell'ENEA ha autorizzato l'emissione del "Regolamento per la partecipazione del personale dipendente dell'ENEA a società di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) del

decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ed all'art. 11 del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 n. 593".

Con tale regolamento, anche nel rispetto dei propri fini istituzionali stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 36/1999, l'Ente ha disciplinato la partecipazione diretta del personale ENEA di ricerca a Società di alta tecnologia, costituite o da costituire, incentivando lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità scientifica e favorendo quindi l'immissione sul mercato di nuovi prodotti, processi e servizi derivanti dall'attività scientifica svolta all'interno dell'Ente.

Con delibera commissariale n° 37/2003 del 18/12/2003 il Commissario Straordinario ha autorizzato la costituzione del "Consorzio per la promozione di imprese ad Alta Tecnologia", in forma abbreviata Consorzio IMPAT.

Finalità del consorzio IMPAT è quella di valorizzare, promuovere e sfruttare economicamente i risultati dell'attività di ricerca e di sviluppare una cultura imprenditoriale tra i ricercatori.

Il fondo consortile del consorzio è pari a 100.000,00 Euro così costituito: ENEA 50.000,00 (50%); Università di Ferrara 25.000,00 (25%); Tecnopolis CSATA 25.000,00 (25%).

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio IMPAT è composto da un minimo di 7 consiglieri ad un massimo di 11 consiglieri. Il primo Consiglio di amministrazione è formato da 7 membri di cui tre nominati dall'ENEA.

## **2.5 Eventi che hanno caratterizzato la gestione dell'Ente**

In data 26 febbraio 2002 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per le attività produttive ha stabilito, con decreto pubblicato sulla G.U. del 05 marzo 2002 n° 54, che l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) e la relativa organizzazione e gestione delle campagne fosse effettuata da un Consorzio costituito tra ENEA, CNR, Istituto Nazionale Geofisica Vulcanologia (INGV) e l'Osservatorio Geofisico Sperimentale (OGS), con una partecipazione di maggioranza dell'ENEA.

Al fine di cui sopra il 17 aprile 2003 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata "Consorzio per l'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide S.c.r.l.", con capitale sociale di Euro 500.000,00, con una partecipazione dell'ENEA pari al 28% (140.000 Euro).

L'art. 4 comma 2 del sopra citato decreto del Ministro delle attività produttive e l'art. 19 dello statuto del Consorzio prevedono che per le attività da svolgere venga

utilizzato il personale dei consorziati e che ogni consorziato deve contribuire alle spese per le attività gestionali in proporzione alla quota di partecipazione.

Dopo la costituzione del Consorzio PNRA l'ENEA ha comunque ritenuto opportuno mantenere, al proprio interno, una piccola struttura organizzativa per assicurare i servizi di tipo logistico ed organizzativo -gestionali al Consorzio stesso.

Altra attività rilevante nel 2003 è stata quella relativa alla gestione dei rifiuti radioattivi.

In data 14 febbraio 2003 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte.

In data 07/03/2003 è stata emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3267 che prevede, tra l'altro, che il Presidente della Società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN) è nominato Commissario Delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari nonché degli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'ENEA limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di materie radioattive Eurex e Fiat Avio di Saluggia (Vercelli), impianto Plutonio e impianto Celle calde di Casaccia (Roma), ITREC di Trisaia (Matera) nonché degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria).

Al fine di gestire quanto stabilito dall'Ordinanza n° 3267 è stata stipulata in data 13/05/2003 una Convenzione tra l'ENEA e la SOGIN per l'affidamento in gestione alla stessa società degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile che prevede in particolare:

- o il trasferimento a SOGIN delle licenze e delle autorizzazioni necessarie per la gestione degli impianti e dei rifiuti radioattivi, rimanendo di proprietà dell'ENEA il ramo di attività;
- o il comando a SOGIN del personale dell'ENEA operante nel suddetto ramo di attività previo consenso dello stesso;
- o le modalità di rendicontazione a SOGIN dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Ente ed attribuibili al suddetto ramo di attività affidato in gestione a SOGIN.

Il formale atto di affidamento in gestione a SOGIN è stato sottoscritto dalle parti il 29/07/2003 e reso attuativo con ordinanza del Commissario Delegato n. 9/2003.

La suddetta convenzione del 13/5/2003 contemplava che ENEA e SOGIN provvedessero alla costituzione di un gruppo di lavoro paritetico che individuasse le modalità di cessione definitiva a SOGIN del suddetto ramo di attività entro il 31/12/2003.

Relativamente alla cessione del ramo di attività, che in ogni caso necessita dell'emanazione di un decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, si è negativamente espressa, l'Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 122192 del 04/11/2003 escludendo la possibilità di una cessione di ramo di azienda o di ramo di attività sia, per la natura non imprenditoriale dell'Ente, sia per l'impossibilità di alienare da parte degli enti pubblici l'attività che deve essere svolta in applicazione di norme ordinamentali.

Tale posizione viene superata dall'art 1, dell'OPCM del 07 maggio 2004 n. 3355/2004<sup>1</sup>, (sempre in data 7 maggio 2004 è stato emanato il DPCM che proroga lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi), nel quale è testualmente disposto che *"Al fine di consentire il pieno assolvimento delle attività finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi di cui all'Ordinanza n. 3267/2003 è autorizzato, anche mediante l'uso dello strumento convenzionale, in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 257/2003, il trasferimento alla società SOGIN del ramo d'azienda nella titolarità di ENEA concernente gli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare ivi compresi i relativi rapporti di lavoro del personale dell'Ente, semprechè intervenga il consenso dei lavoratori interessati, le licenze e le autorizzazioni, nonché i correlati rapporti giuridici attivi e passivi."*

Sulla base degli atti governativi sopracitati, ed a seguito delle trattative, ENEA e SOGIN hanno siglato in data 15 novembre 2004 "l'atto di vendita di ramo d'attività nucleare".

L'accordo prevede il trasferimento da ENEA a SOGIN del ramo di attività nel suo complesso, a fronte di un determinato corrispettivo, con contestuale diritto di riacquisto degli edifici e del suolo ceduti al termine dello smantellamento degli impianti nucleari e bonifica dei relativi siti.

Il Consiglio di amministrazione ENEA in data 23/11/2004 ha autorizzato il Presidente, o un suo procuratore speciale, ad intervenire nello stipulando rogito notarile alle condizioni stabilite nell'atto preliminare di vendita di ramo di attività.

Su tale deliberato il Presidente dell'ENEA ha esposto delle proprie riserve che si sono manifestate attraverso una corrispondenza tra il Presidente ed il Direttore Generale. In merito all'argomento e per acquisire ulteriori elementi economico patrimoniali il Collegio dei revisori nella riunione del 19/01/2005 n° 1/2005 ha richiesto una audizione del Presidente e del Direttore Generale sull'argomento, audizione alla quale ha partecipato il solo Direttore Generale in quanto il Presidente non ha potuto aderire.

In data 9 febbraio 2005 il Ministero delle attività produttive ha emanato il decreto di autorizzazione alla stipula del necessario atto pubblico per la vendita di ramo di attività nucleare nei termini, e con le condizioni e modalità indicate nella delibera del Consiglio di amministrazione ENEA del 23 novembre 2004.

In data 18 febbraio 2005 con nota prot. N° 22696 P, l'Avvocatura Generale dello Stato ha dichiarato, a seguito dell'OPCM n° 3355 del 7 maggio 2004, superate le considerazioni esposte nella nota n. 122192 del 4 novembre 2003.

Relativamente alle attività programmatiche, l'anno 2003 è stato caratterizzato dallo svolgimento di progetti finanziati mediante risorse finanziarie reperite sul mercato sia nazionale che internazionale (accordi, intese, Fondo Integrativo Speciale Ricerca (FISR), Fondo per gli Investimenti della Ricerca di base (FIRB), Programmi quadro).

In particolare i principali accordi e programmi in essere nel 2003 sono:

- l'accordo di programma con il Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio,
- il Progetto solare termodinamico (art. 111 legge finanziaria 2001);
- l'intesa di programma con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (ex intesa di programma ENEA-MISM);
- altri programmi svolti in collaborazione con il MIUR quali ad esempio gli interventi finanziati dalla legge 95/95 che prevede la stipula di accordi per la realizzazione di iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati, nel quadro degli interventi volti alla ripresa delle attività imprenditoriali, con riferimento a settori strategici per lo sviluppo del sistema nazionale ricerca.

---

<sup>1</sup> OPCM n° 3355/2004 "Disposizioni per lo smaltimento dei materiali radioattivi delle centrali nucleari situate nelle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Basilicata".

Un altro strumento importante è il contratto di associazione EURATOM-ENEA il quale rappresenta il principale strumento attraverso il quale vengono programmate, gestite e cofinanziate le attività svolte sulla fusione a livello internazionale.

I fondi reperiti, con tali strumenti, oltre a coprire i costi progettuali hanno prodotto anche margini positivi, necessari in parte a coprire le spese di funzionamento e gestione.

E' comunque da sottolineare che negli ultimi anni i fondi provenienti da accordi ed intese di programma si sono ridotti a favore degli strumenti di sostegno gestiti dal MIUR, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca, del Programma operativo nazionale co-finanziato dalla Unione Europea mediante i fondi strutturali e in generale dei provvedimenti governativi per il sostegno dell'innovazione (FIRB, FISR, legge 297/99, legge 449/97) e di quelli internazionali nell'ambito dei Programmi Quadro Europei.

Al riguardo è, infine, da segnalare che con decreto del Ministero dell'economia e finanze del 22 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.3.2004, viene assegnata all'ENEA la quota di cofinanziamento comunitario ex lege 183/87 sulla scorta dei programmi di ricerca svolti in collaborazione con l'Unione Europea, per il biennio 2003-2004 per un complessivo importo di 51,6 milioni di euro.

Nell'esercizio 2004 risulta rilevante l'attività di contenzioso derivante dalla costituzione in giudizio a seguito di ricorsi sviluppatasi tra la fine dell'anno 2003 e Gennaio 2004 da parte di dipendenti ENEA, cessati dal rapporto o ancora in servizio, in merito al trattamento di fine servizio liquidato o da liquidarsi all'atto della cessazione del rapporto.

Le motivazioni che hanno portato all'instaurarsi dei contenziosi sopra indicati vedono la loro origine nelle previsioni dell'art. 8 della legge di riforma dell'Ente del 5 marzo 1982 n. 84 con il quale fu disposto che al personale dell'Ente fosse applicata la disciplina del trattamento di liquidazione di tipo privatistico (Trattamento Fine Rapporto) prevista nella legge 29 maggio 1982 n. 297.

Successivamente lo stesso CCNL ENEA 1983-1985 all'art. 51 ha espressamente stabilito che per il personale dell'Ente è applicabile la legge 29 maggio 1982 n. 297. A seguito di quanto sopra l'Ente ha stipulato, al fine di costituire la necessaria provvista per sostenere gli esborsi derivanti dalla nuova disciplina, una polizza con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni le cui prestazioni in ogni caso sostituivano l'integrazione del trattamento di fine servizio.

Lo scopo della polizza era quindi quello di garantire unicamente la copertura del trattamento di fine rapporto nella misura di legge.

Successivamente con DPCM del 24 febbraio 1994 è stata applicata all'Ente la disciplina del calcolo della liquidazione attraverso le norme del trattamento di fine servizio (TFS).

Tale nuova situazione ha creato un contenzioso che si è sviluppato anche a seguito di un ricorso presentato nel 1998 con l'impugnazione dell'atto di liquidazione dell'indennità corrisposta sostenendo che l'importo erogato era inferiore a quanto maturato ed accantonato nel caso specifico presso l'INA.

Nel 2002 il TAR con sentenza ha riconosciuto un diritto di credito, a favore del ricorrente, per le somme maturate sulla base dei rendimenti della polizza collettiva nel caso in cui gli stessi fossero superiori a quanto liquidato.

In sostanza i ricorrenti richiedono che oltre a quanto dovuto dall'Ente per il trattamento di fine servizio come disposto dal DPCM 24 febbraio 1994, sia loro corrisposto il rendimento della polizza stipulata dall'ENEA con l'INA.<sup>2</sup>

L'Ente tuttavia, relativamente a tale "esuberato" proveniente dai rendimenti della polizza al momento della liquidazione del capitale rispetto ai premi versati, ha ritenuto che lo stesso non costituisca beneficio aggiuntivo per il personale rispetto al trattamento previsto dalla legge 297/82 ma sopravvenienza attiva, come indicato anche dalla circolare n. 14 del 1.3.1993 della Ragioneria Generale dello Stato con la quale veniva trasferito anche agli enti pubblici il principio contabile n. 19, che stabiliva: "la maggiore entità rimborsabile dalla Compagnia rispetto all'indennità maturata dal personale dipendente, derivante dalla rivalutazione dei premi versati, costituisce *sopravvenienza attiva* di natura finanziaria per l'impresa contraente, rilevabile annualmente per competenza economica ....".

Al riguardo si fa presente che il Ministero dell'economia e finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 6 agosto 2004 ha riconosciuto la correttezza dell'applicazione sopra indicata da parte dell'ENEA.

Ad oggi sono stati presentati oltre 700 ricorsi e per oltre 400 ricorsi si è già espletata la procedura relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro e sono ora nella fase giudiziale, per gli altri ricorsi

---

<sup>2</sup> Nella materia questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi con determinazione n°26/95 del 28 marzo 1995 relativa all'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura (E.R.S.A.T.), affermando la spettanza ai dipendenti del solo maturato economico e calcolato in base alla disciplina specifica.